

# CONTRATTO

Tra

**l'Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale**, con sede in via Verdi 26 – Trento (TN), codice fiscale e Partita IVA 00340520220, nella persona del suo Direttore pro tempore, Prof. Mario Diani, nato a Cuorgné (TO) il 29/05/1957, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso, (di seguito “UniTrento”)

e

**la Comunità Valsugana e Tesino**, con sede in Borgo Valsugana, Piazzetta Ceschi, 1, cod. fiscale 90014590229 e P.IVA 02189180223, nella persona del Presidente Sig. Attilio Pedenzini, nato a Padova il 30/01/1967, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità (di seguito “Committente”)

congiuntamente denominate anche “Parti”;

Le Parti, come sopra domiciliate e rappresentate,

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Oggetto e fasi di realizzazione

Il Committente affida a UniTrento, che accetta, l'esecuzione di una ricerca quantitativa in modalità web su tre gruppi di studenti residenti nella Comunità Valsugana e Tesino sul tema “Il benessere psico-sociale dei ragazzi, il ruolo di Internet e dei social media e la diffusione del fenomeno del ritiro sociale”. L'attività di ricerca si articolerà nelle seguenti fasi:

- Definizione delle tre unità della popolazione giovanile da analizzare, residenti nella Comunità Valsugana e Tesino e numericamente così stimate su fonti ISTAT: studenti di SSPG (778), studenti del biennio di SSSG e CFP in scuole interne ed esterne alla Comunità Valsugana e Tesino (536), studenti del quinto anno di SSSG e diplomati nell'anno precedente in scuole interne ed esterne alla Comunità Valsugana e Tesino (380);
- Costruzione degli strumenti di ricerca (tre questionari) accentrati sui tre ambiti principali: il benessere psico-sociale, l'uso di internet e dei social network, il ritiro sociale (altre informazioni potranno essere concordate con la committenza);
- Messa a punto sul web dei tre questionari, istruzioni alle scuole per la somministrazione, monitoraggio e controllo delle rese, costruzione dei programmi di elaborazione.
- Analisi dei risultati delle tre sotto-indagini.
- Stesura relazioni con allegata sintesi su power point.
- Rapporti con il Committente e presentazione risultati.

### Art. 2 – Personale

La responsabilità scientifica dell'esecuzione dell'Attività sarà affidata per UniTrento alla prof.ssa Francesca Sartori. L'Attività sarà svolta da personale di UniTrento e coinvolgerà, oltre alla responsabile, ricercatori, collaboratori, personale tecnico.

Il referente organizzativo della ricerca per il Committente sarà la dott.ssa Maria Angela Zadra, in qualità di Responsabile del Settore socio-assistenziale della Comunità.

### Art. 3 – Durata, efficacia e recesso

Il presente Contratto entrerà in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà scadenza al 30/04/2021, ferma restando la facoltà di recesso anticipato da esercitarsi dandone comunicazione scritta con raccomandata AR all'altra Parte con un preavviso di almeno trenta (30) giorni. L'eventuale recesso che dovesse comunque intervenire fra le Parti non fa terminare gli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 5, che termineranno trascorsi due anni dall'ultimo ricevimento delle Informazioni confidenziali. In caso di cessazione del presente Contratto, resta comunque impregiudicato il diritto di UniTrento a ricevere quanto previsto quale corrispettivo per la parte di servizi già espletati, ed al rimborso degli oneri sostenuti per quelli in corso di esecuzione.

#### **Art. 4 – Proprietà intellettuale**

I diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'Attività oggetto del presente contratto resteranno di proprietà del Committente, fatto salvo in ogni caso il riconoscimento del diritto morale d'autore spettante all'inventore in base alla legislazione vigente. Più specificatamente le Parti riconoscono e dichiarano che procedure, software, banche dati, studi, analisi e quant'altro di assimilato o assimilabile, in quanto soggetti alla normativa sulla tutela della proprietà intellettuale, del diritto d'autore e del brevetto, che dovessero essere sviluppati in esecuzione del contratto sono di proprietà esclusiva del Committente. Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: a) al proprio "background", intendendosi tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente contratto; b) al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente contratto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento del presente contratto ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso. Le Parti riconoscono sin d'ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle Attività oggetto del presente contratto e limitatamente alla durata dello stesso, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi. UniTrento potrà far comunque riferimento all'Attività per trarne argomento di tesi di laurea e potrà dare luogo a pubblicazioni scientifiche con modalità da concordarsi tra le parti. Il Committente potrà fare uso del nome e del logo dell'Università durante lo svolgimento dell'attività anche per la diffusione di risultati parziali o ad attività già conclusa, purché ciò avvenga senza pregiudizio alcuno per l'immagine dell'Ateneo, che si riserva ogni e qualsiasi forma di tutela.

#### **Art. 5 – Informazioni riservate**

Sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all'altra o identificate per iscritto come "riservate", che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull'organizzazione degli stessi e così via. Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell'esecuzione dell'Attività oggetto del presente contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall'altra Parte. Nulla nel presente Contratto potrà vietare o limitare l'uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:

- di pubblico dominio;

- diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente Contratto;
- rivelate da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza;
- note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Accordo e in assenza di vincoli di riservatezza;
- sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate.

Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione. Le Parti manterranno riservati, e daranno istruzioni al proprio personale affinché vengano considerati di carattere confidenziale e segreto, tutti i dati e le informazioni che vengano portati a conoscenza delle Parti, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di Servizi di cui al presente Contratto. Le Parti si impegnano ad usare, nei confronti di tali dati ed informazioni, la massima cura e la massima discrezione secondo le disposizioni normative in materia. Ciascuna Parte è obbligata a restituire all'altra Parte e comunque a distruggere le Informazioni Riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta formulata dall'altra Parte. Salvo diverso accordo scritto, la clausola di riservatezza di cui alle precedenti disposizioni si estende a tutte le notizie relative alle attività disciplinate dal presente Contratto, ivi comprese le specifiche tecniche e metodologiche, notizie che non debbono essere utilizzate da una parte nei confronti di terzi o da parte di chiunque collabori con le Parti ad attività diverse da quelle contemplate nel presente Contratto, salvo il previo espresso consenso dell'altra Parte.

#### **Art. 6 – Corrispettivo**

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'Attività, il Committente pagherà a favore di UniTrento la somma complessiva di Euro 19.980,00 oltre all'I.V.A. di legge nella misura del 22%.

Il presente corrispettivo si intende valido se le scuole presenti sul territorio della Comunità di Valle (SSPG, SSSG, CFP) saranno d'accordo a collaborare con la ricerca nelle modalità che saranno indicate, disponendo in ogni loro sede di un'aula informatica per la somministrazione dei questionari agli studenti frequentanti. Laddove mancassero le aule informatiche e si dovesse procedere con questionari cartacei, si dovrà stabilire un ulteriore corrispettivo aggiuntivo, che sarà oggetto di un addendum al presente contratto, a copertura dei costi aggiuntivi per la stampa e somministrazione dei questionari e per l'imputazione dei dati su supporto magnetico.

#### **Art. 7 – Pagamento del corrispettivo**

La somma di cui all'art. 6 sarà addebitata su presentazione di regolare fattura alle seguenti scadenze:

- Euro 5.994,00 +IVA alla firma del contratto;
- Euro 5.994,00 +IVA al termine della rilevazione dei dati, su consegna di una relazione sullo stato di avanzamento dell'attività;
- Euro 7.992,00+IVA e l'eventuale corrispettivo aggiuntivo di cui all'art. 6 alla conclusione delle attività.

I pagamenti dovranno essere effettuati dal Committente mediante bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. La somma verrà versata sul conto corrente indicato nella fattura, precisando la causale di versamento.

La fattura dovrà essere intestata come segue:

Comunità Valsugana e Tesino

Sede legale: Piazzetta Ceschi 1 – 38051 Borgo Valsugana (Trento)

Codice fiscale 90014590229

Partita Iva 02189180223

Codice Destinatario FB34E4

PEC sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it

E dovrà essere soggetta al regime della scissione dei pagamenti.

### **Art. 8 – Responsabilità**

Ad eccezione degli obblighi previsti dall'art. 5, nell'esecuzione dell'Attività la responsabilità di UniTrento è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave. Qualora non siano rispettati i termini per l'espletamento dell'attività oggetto della presente Contratto, o nel caso che le Parti rispettivamente impegnate siano gravemente inadempienti rispetto alla realizzazione dell'attività in oggetto, ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il presente contratto, riservandosi la facoltà di chiedere un indennizzo per le attività intraprese.

Qualora le Parti intendano esercitare la facoltà di risoluzione di cui sopra, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio, la Parte risolvete, con propria nota scritta, invita ad adempiere entro un termine stabilito. Decorso il termine stabilito senza che le Parti abbiano provveduto all'adempimento, il Contratto si intende risolto di diritto.

### **Art. 9 – Sicurezza e accesso ai locali**

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative dovute *ex lege* per il proprio personale che, in virtù del presente Contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Contratto. L'Ateneo consente al personale del Committente, incaricato del coordinamento delle ricerche oggetto del presente Contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle ricerche medesime. Per le stesse finalità sarà consentito al personale dell'Ateneo incaricato dell'esecuzione delle ricerche in questione, l'accesso alle sedi del Committente limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi. In particolare, l'Ateneo è obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale dipendente o equiparato ai sensi di legge, nonché quello di eventuale personale esterno autorizzato, si attenga scrupolosamente alle istruzioni del Committente.

### **Art. 10 – Codici etico e di comportamento**

Il Committente dichiara di aver letto il Codice Etico e il Codice di comportamento di UniTrento e di conformare i propri comportamenti alle suddette disposizioni, nonché alla normativa sull'anticorruzione, impegnandosi a rispettare e a far rispettare al proprio personale -apicale e sottoposto- i suddetti Codici. La violazione delle regole previste dal Codice Etico, dal Codice di comportamento e dalla normativa sull'anticorruzione rappresentano grave inadempimento contrattuale.

### **Art. 11 – Revisione e modifiche**

Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si fa rinvio alla normativa vigente

in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo contraente, nonché ad eventuali accordi specifici già in essere (oppure alla normativa specifica di riferimento, considerando la Parte stipulante). L'eventuale tolleranza di una delle Parti o di altri sottoscrittori del presente Contratto di comportamenti degli altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

#### **Art. 12 – Foro competente**

Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana. Le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto la relativa controversia giudiziaria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trento.

#### **Art. 13 – Privacy**

Le Parti dichiarano reciprocamente che i dati personali raccolti in attuazione del presente contratto siano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e dal Regolamento Europeo sulla Protezione ed il Trattamento dei Dati Personali 2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDPR).

#### **Art. 14 – Spese, modifiche e comunicazioni**

Il presente contratto è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. ed è soggetto ad imposta di bollo, a carico di UniTrento, che provvederà mediante assolvimento virtuale, come da autorizzazione n. 106668/14 dd 23/12/2014.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 1 lett. B) tariffa - parte seconda D.P.R. n. 131/86. Eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata via PEC o mediante lettera raccomandata, sempre che sia indirizzata come segue:

a) al Committente:

Comunità Valsugana e Tesino  
Piazzetta Ceschi, 1  
38051 – Borgo Valsugana (Trento)  
**pec: [sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it](mailto:sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it)**  
**c.a. dott.ssa Maria Angela Zadra**

b) a UniTrento:

Università degli Studi di Trento – Servizi Amministrativi Contabili Polo Città  
Via Verdi 26  
I-38122 Trento  
**pec: [ateneo@pec.unitn.it](mailto:ateneo@pec.unitn.it)**  
**c.a. Monica Pavan/Daniele Brandalise**

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati

in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Università di Trento  
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Il Direttore  
(prof. Mario Diani)

Comunità Valsugana e Tesino

Il Presidente  
(sig. Attilio Pedenzini)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Committente accetta espressamente le seguenti clausole: articolo 4 (Proprietà Intellettuale), articolo 5 (Informazioni riservate), articolo 8 (Limitazione di responsabilità), articolo 12 (Foro competente) e articolo 14 (Spese, modifiche e comunicazioni).

Università di Trento  
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Il Direttore  
(prof. Mario Diani)

Comunità Valsugana e Tesino

Il Presidente  
(sig. Attilio Pedenzini)